



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - <http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure>.

ORDINANZA n° 309/2018

Argomento: Parziale interdizione specchi acquei del porto di Rapallo;
Località: PORTO DI RAPALLO;
Data: dalle ore 14.00 del 03 Novembre 2018 fino a termine esigenza;

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure:

- VISTO** l'Atto di concessione demaniale marittima rilasciata in data 10/07/1971 dalla Capitaneria di Porto di Genova alla soc. Porto Turistico Internazionale di Rapallo, con sede in Sarnico (BG) e successivi atti suppletivi, Reg. Contratti n° 1666-Rep. N° 6870 Reg. Concessioni n° 563 per "mantenere uno specchio acqueo di 75.000 mq e 1.000 mq di area di demanio marittimo allo scopo di costruire e gestire un porticciolo turistico, in ampliamento a quello esistente in Rapallo per la durata di anni 50.le numerose concessioni demaniali marittime rilasciate all'interno del porto di Rapallo....." e le molteplici ulteriori concessioni demaniali marittime rilasciate all'interno della parte pubblica del porto di Rapallo;
- VISTO** l'eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che ha comportato l'abbattimento del molo sopraflutto del Porto Carlo Riva e il conseguente affondamento e spiaggiamento di un imprecisato numero di unità navali ormeggiate;
- VISTA** la Legge 5 giugno 1962, n. 616, "Sicurezza della navigazione della vita umana in mare";
- VISTO** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, "Disposizione per la difesa del mare", con particolare riguardo all'articolo 12 ed i discendenti provvedimenti di diffida nei confronti dei proprietari/ armatori delle unità affondate e/o arenate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- VISTI** il messaggio prot. 3530 in data 31/10/2018 con il quale il Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia ha emesso l'avviso ai naviganti;
- VISTA** la propria Ordinanza 10/86 in data 10/05/1986 relativa al regolamento portuale di Rapallo;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza 305/2018 in data 31/10/2018 di interdizione temporanea degli specchi acquei del porto di Rapallo;

- CONSIDERATA** la presenza di un numero non precisato di relitti e/o ostacoli sommersi e semi/sommersi sul fondale marino portuale del porto di Rapallo che costituiscono un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 nonché gli artt. 59 e 64 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte Marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;
- RITENUTO** necessario dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima e funzionali ad assicurare il massimo gradiente di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, disciplinino l’ingresso e l’uscita dal porto, anche attraverso l’interdizione degli specchi acquei portuali ove è stata rilevata la presenza di relitti in premessa citati;
- VISTE** le risultanze dell’attività d’ispezione dei fondali esperita dai Nuclei Subacquei della Guardia Costiera, Carabinieri e Guardia di Finanza intervenuti sul posto;
- CONSIDERATO** che i Nuclei subacquei intervenuti hanno effettuato la ricognizione dell’area perimetrata nell’allegata planimetria (che è parte integrante della presente Ordinanza), riscontrando la presenza di ostacoli (unità semisommerse e relitti semiaffondati visibili dalla superficie) nei seguenti punti di coordinate WGS/84:
- **44° 20’ 50,33” N - 009°13’53,96” E occupante un raggio di 20mt;**
 - **44° 20’ 47,19” N - 009°13’50,10” E occupante un raggio di 25mt;**
 - **44° 20’ 47,41” N - 009°13’53,21” E occupante un raggio di 20mt;**
 - **44° 20’ 45,08” N - 009°13’53,12” E occupante un raggio di 10mt;**

RENDE NOTO

che la navigazione all’interno del porto di Rapallo è parzialmente interdetta con decorrenza immediata.

Eventuali movimentazioni di unità navali finalizzate alla messa in sicurezza delle stesse o in loro assistenza, in entrata e/o uscita dal porto in trattazione, dovranno essere autorizzate dalla competente Autorità Marittima e dovranno avvenire esclusivamente in orario diurno e con condimento favorevoli, seguendo norme di condotta che garantiscano la salvaguardia della vita in mare e la sicurezza della navigazione.

ORDINA

ART. 1 – PARZIALE INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI

Dalla data odierna e fino al termine delle esigenze che ne hanno dettato l’emanazione, è parzialmente interdetta la navigazione nello specchio acqueo di cui al “rende noto”, con esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso e di disinquinamento, nell’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali che dovranno attraccare esclusivamente nel tratto di banchina Molo duca degli Abruzzi.

Il predetto molo dovrà essere comunque lasciato sgombro per l’utilizzo prioritario dei mezzi navali della Guardia Costiera e/o delle altre Forze di Polizia eventualmente impiegate in attività operativa. Il Comandante/conducente di ciascuna unità autorizzata avrà comunque cura di adottare la massima cautela nelle manovre di ingresso/uscita dal porto, secondo le pertinenti prescrizioni all’uopo impartite del Comandante del Porto ed avendo altresì cura di prestare la massima attenzione alle unità/relitti semiaffondati visibili, di cui ai sopraindicati punti di coordinate.

ART. 2 MISURE ANTINQUINAMENTO

L'imboccatura del porto di Rapallo sarà dotata di una misura di contenimento atta a circoscrivere eventuali potenziali forme di sversamento di idrocarburi all'interno dello specchio acqueo portuale. Tale misura di contenimento, removibile manualmente, garantirà comunque l'ingresso/uscita delle unità esclusivamente in orario diurno secondo le prescrizioni di cui sopra. Dette misure di contenimento rimarranno completamente chiuse nelle ore notturne al fine di prevenire eventuali danni all'ambiente marino costiero.

ART. 3 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 3 del D.Lgs. 18 Luglio 2005 n° 171.

Negli altri casi si applicano, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n.305/2018 del 31.10.2018.

Santa Margherita Ligure, 03/11/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

